Le Sezioni Unite della Cassazione hanno depositato il 18 dicembre 2009 una interessante sentenza circa i limiti del dovere di astensione dell'avvocato (e del correlato potere del Consiglio dell'Ordine di irrogare all'avvocato una sanzione disciplinare) a fronte di conflitti di interesse col cliente: solo potenziali o, al contrario, effettivi e verificati in concreto. Nella sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 26631 del 18/12/2009 si legge: *"è pur vero che l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la norma deontologica sancisce l'obbligo, per l'avvocato, di astenersi dal prestare attività professionale anche in presenza di un conflitto di interessi meramente potenziale con il proprio assistito è contrastante con l'insegnamento di questa Corte, secondo cui, viceversa, la norma si applica solo allorchè sia stata accertata l'esistenza e la verificazione, in concreto, di un conflitto tra le parti (SS.UU. 14619/02)".*
LEGGI DI SEGUITO DALLA SENTENZA 14619/02 ...

Corte Suprema di Cassazione - Civile
Sezioni Unite Civile
Sentenza n. 14619/2002
udienza del 13 giugno 2002
deposito del 15 ottobre 2002

Fatto

1. - Il Consiglio nazionale forense, con decisione 13.10.2001, ha accolto in parte il ricorso dell'Avv. Sandro Cartaino, lo ha dichiarato responsabile per due degli addebiti disciplinari che gli erano stati contestati ed ha modificato nella censura la sanzione che gli era stata applicata dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Brescia.

2. - Il professionista ha chiesto che un capo di tale decisione sia cassato.

Il ricorso è stato tempestivamente notificato al Consiglio dell'ordine di Brescia, che non ha svolto attività difensiva, ed al procuratore generale presso questa Corte.

Il ricorrente ha depositato una memoria.

Diritto

1. - Il ricorso contiene un motivo.

La cassazione della decisione è chiesta per il vizio di violazione di legge, derivante da incongruenza logica della motivazione (art. 56, terzo comma, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578).

Il motivo non è fondato.

2. - Il Consiglio nazionale forense ha posto come premessa della propria decisione, che il codice deontologico vieta all'avvocato di assumere la contemporanea assistenza di più parti che abbiano interessi in contrasto tra loro: ha però osservato che se, nel caso per il quale è richiesto il suo intervento, le parti non sono necessariamente portatrici di interessi in contrasto tra loro, il divieto va osservato a partire dal momento in cui il contrasto si manifesta in modo concreto.

La situazione descritta nell'addebito, in relazione alla quale si trattava di applicare la regola deontologica appena riferita, era stata questa: tra due soci di una società a responsabilità limitata s'era aperta una trattativa per trasferire le quote del primo al secondo, che dal possederne la maggioranza sarebbe passato ad averle tutte; il professionista, che era già legale della società, aveva accettato di assistere il socio che voleva vendere.

Il Consiglio nazionale ha detto che "un effettivo e concreto, fisiologico conflitto di interessi contrastanti" opponeva il socio che si riprometteva di vendere a quello che aspirava all'acquisto

ed ha considerato che, siccome con tale operazione il compratore "tendeva a divenire, in buona sostanza, unico socio della società", si poteva ben ipotizzare una coincidenza di interessi tra socio e società: da qui ha tratto la conclusione che il professionista aveva assunto l'assistenza del socio venditore, sebbene già assistesse altro soggetto portatore di interessi contrastanti.

2.1. - Il ricorrente non critica l'enunciato relativo alla regola di deontologia cui andava commisurato il suo comportamento.

Ne critica l'applicazione.

Osserva che nucleo essenziale del non limpido argomentare del giudice disciplinare è il principio per cui sussisterebbe coincidenza di interessi fra una persona fisica, che tratti, con altre persone, l'acquisto del capitale di una società, ovviamente estranea, come soggetto, a quelle trattative, e la società stessa, in quel momento appartenente anche ad altri.

Considera che l'argomento è del tutto carente sul piano logico, perché la coincidenza, affermata nella decisione come circostanza certa e quindi senza alcuna motivazione, configge con molteplici elementi - la distinzione soggettiva; l'estraneità della società alle trattative di vendita; l'inesistenza della condizione di unico socio in quello che si riprometteva l'acquisto.

2.2. - La critica che si è appena finito di riportare non riesce a cogliere nella decisione impugnata un vizio riconducibile al tipo della violazione di legge.

2.3. - Perché si dia violazione di legge nelle decisioni del Consiglio nazionale forense sotto il profilo della mancanza di motivazione (in relazione agli artt. 111 Cost. e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.) è necessario che, o una motivazione della decisione manchi affatto, o che non si presti ad essere ricostruita o consti di argomenti che si presentano in contrasto logico tra loro o con il dispositivo.

Orbene, l'applicazione della regola deontologica è stata fatta nel caso sulla base di una valutazione che si presta ad essere ricostruita e che può essere compendiata in questa proposizione: se inizia una trattativa per la cessione di quote della società da uno ad altro dei

soci, in modo che l'acquirente possa divenire unico socio della società, un avvocato, che già assiste la società in modo continuativo, non deve assumere l'assistenza del socio alienante nelle trattative, perché la sua preesistente qualità è in se atta a generare un conflitto di interessi e si presta ad essere valutata come tale e quindi a produrre discredito per il ceto professionale.

Si tratta di un giudizio che non rivela alcun intrinseco vizio logico.

La circostanza che la società sia un soggetto distinto dai soci e sia come tale estranea al contratto tra i soci in cui si scambiano le quote non è tale da rendere priva di logica una valutazione per cui il professionista, nell'assistere il cliente che si accinge a vendere, non è nella migliore condizione per tener conto in modo esclusivo degli interessi del suo cliente, perché le sue scelte sono suscettibili di risultare influenzate dalla sua posizione di legale della società di cui il socio acquirente è per diventare l'unico socio.

Anche nell'attività negoziale e nel caso della rappresentanza volontaria od organica non rileva come conflitto di interessi solo una situazione in cui il rappresentante abbia rispetto al contratto da concludere per suo mezzo un interesse contrario a quello del rappresentato, ma anche una situazione in cui il rappresentante, secondo ciò che accade di solito, è portato a non considerare esclusivamente l'interesse del rappresentato, sì da risultare condizionato da fattori estranei a quell'interesse nell'esercizio del potere rappresentativo e da porne in pericolo la migliore realizzazione.

Il giudizio formulato a proposito della situazione concreta rappresenta d'altro canto una coerente applicazione della regola deontologica.

A questo riguardo, peraltro, è necessaria una considerazione.

La regola di deontologia impone al professionista di non assumere l'assistenza di parti in contrasto tra loro.

Siccome la funzione di tale regola è di evitare che un comportamento contrario risulti lesivo del prestigio della professione, e la lesione del prestigio risulta dalla valutazione

sfavorevole che gli altri possano avere avuto del comportamento tenuto dal professionista, all'ambito di applicazione della regola vanno ricondotte tutte le situazioni in cui, secondo un criterio di normalità, l'ambiente in cui il professionista opera e le parti cui presta assistenza sarebbero portati a considerare che egli possa essere stato, o sia per risultare, influenzato da interessi contrastanti.

Con ciò non ci si allontana da quanto le sezioni unite hanno affermato nella sentenza 20 gennaio 1993 n. 645 a proposito della necessità che il conflitto sia effettivo e non potenziale.

In quel caso, infatti, la situazione di conflitto era stata postulata a proposito di un professionista che aveva assistito prima l'alienante in un giudizio possessorio e poi l'acquirente contro la pretesa fatta valere dal terzo.

Ora, in presenza di contestazione proveniente da un terzo, dal rapporto di compravendita può ben nascere una controversia tra alienante ed acquirente, ma una situazione di conflitto di interessi è già esclusa quando l'acquirente sceglie di sostituirsi all'alienante nel difendere il diritto di quello ed il suo.

3. - Il ricorso è rigettato.

4. - Non si deve pronunciare sulle spese di questo grado.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.